



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE

ATTO N. 13 DEL 27/03/2017

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA
DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 17:57 si è riunito nella Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data 23/03/2017, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del Messo Comunale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

BENEDETTI MARCO	A	GALEAZZI RICCARDO	P
ALESIANI MATTEO	P	MENNONI NOEMI	P
BRUNACCI LEANDRO	A	PERRIA DAVID	P
CAPOMAGI VALERIO	P	PETROCCHI FRANCESCO	P
CAPRIA GIUSEPPE	P	PLEBANI ARIANNA	A
COCILOVA SIMONA	A	RENDINI MARIA	P
COLTELLA GIANCARLO	P	SUSINI ALESSANDRO	P
FIORONI MICHELA	P	TABANELLA GLORIA	P
GALAFATE MAURO	A		

Presenti: 12

Assenti: 5

Presiede la Sig.ra Michela Fioroni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dr. Vincenzo Pecoraro, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Servizi Generali e del personale degli uffici.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatto dalla Società all'uopo incaricata con determina dirigenziale Settore Speciale Strategico nr. 3 del 9/2/2016, mediante riproduzione con resocontazione di quanto è stato registrato con incisione audio, che anche se non materialmente allegato è parte integrante del presente atto;

Sono presenti gli Assessori: Lucentini, Galossi, Bravi, De Angelis, Tabanella;

L'Assessore Galossi illustra il punto;

Intervengono Petrocchi ed il Responsabile Settore Finanziario Dott. Sabatini.

Alle ore 19,35 esce il Consigliere Capomagi – Presenti n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- **VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;
- **VISTO** la DGM nr. 34 del 24/03/2017 con cui è stato nominato il funzionario Responsabile IUC;
- **VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;
- **VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
- **VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
- **VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- **VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
- **VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
 - è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
 - è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- **VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:
 - l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
 - la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- **RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- **VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 e ss.mm.ii, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;
- **RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
 - il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
 - il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
 - il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
 - il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
- **VISTO** il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, già prorogato al 28 febbraio 2017, viene ulteriormente differito al 31 marzo 2017;
 - **VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con DDC nr. 18 del 31.07.2014 e ss.mm.ii nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria,;
 - **ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;
 - **ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);
 - **CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:
 - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1.comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli siti nei territori dei Comuni riportati nella Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I relativa alla "*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.*" (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53 come montani o parzialmente montani, e pertanto i terreni agricoli siti nel comune di Mentana non sono più soggetti ad IMU dal 2016;
 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), pari quindi al 5,7 per mille;
 - Riduzione dell'aliquota dal 7,6 per mille al 6, prevista nel 2015, si riduce al 4,6 per mille (limite inferiore stabilito dalla legge e non derogabile dall'Ente) per i contratti stipulati in base all'**Accordo territoriale siglato dal Comune di Mentana e dalle parti coinvolte** il 12.12.2014 in attuazione della legge 9 Dicembre 1998 n° 431e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30/12/2002;
 - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- **RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- **RICHIAMATA** la L. nr. 232/2016 recante disposizioni in materia di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242), ed in particolare l'art. 1, c.42. che modifica l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
- al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
 - al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

- **RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- **VISTO** il c. 15, art. 13 della L. 214/2011 con cui si prevede che *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;
- **VISTA** la DGM nr. 29 del 24/3/2017, con la quale si garantisce la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, con cui sé stata proposta la conferma delle aliquote Imu fissate con DCC nr. 15 del 30.07.2015 tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2016 e ss.mm.ii, con la quale sono state confermate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;
- **RITENUTO** opportuno procedere alla conferma per l'anno 2017, delle aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) così come proposte dalla GM con la delibera sopra richiamata e come di seguito riportata:
 - **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76 %**;
 - aliquota prevista per **l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,3 %**;
 - **restano esenti** a partire dal 2014 i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 in base a quanto previsto dal c. 708 della Legge di Stabilità 2014, che stabilisce *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”*;
 - di **confermare**, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, **l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D** pari allo **0,76%** interamente riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012;

- di confermare la **detrazione** prevista per **l'abitazione principale** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00;
- di prevedere ai sensi della legge di stabilità 2017:
 - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1.comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli siti nei territori dei Comuni riportati nella Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I relativa alla "*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.*" (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53 come montani o parzialmente montani, e pertanto i terreni agricoli siti nel comune di Mentana non sono più soggetti ad IMU dal 2016;
 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), pari quindi al 5,7 per mille;
 - riduzione dell' aliquota Imu sugli **immobili rientranti nella categoria A**, eccetto A1, A8 e A9 e relative pertinenze prevista nel 2015 pari allo **0,6%**, si riduce al 4,6 per mille (limite inferiore stabilito dalla legge e non derogabile dall'Ente)nel caso siano **oggetto di locazioni a canone concordato in base a quanto proposto con nr. 84 del 22.07.2015** fino a concorrenza della somma di € 30.000;00 destinati a copertura dell'agevolazione prevista sia per IMU sia per TASI da stanziare nel redigendo bilancio di previsione;
 - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
- **CONSIDERATO** che quest'Ente intende estendere la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai fini IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un indice ISEE, relativamente all'ultimo anno d'imposta inferiore ad Euro 15.000,00;

- Considerato che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione I nella seduta del 22 marzo 2017;
- Visto il parere dell'organo di revisione;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
- Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera "A";

Con voti: FAVOREVOLI n. 9 – CONTRARI n. 2 (Petrocchi, Perria)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di determinare le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2017 come segue:
 - **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76 %**;
 - aliquota prevista per **l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie A1, A8 e A9**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,3 %**;
 - **restano esenti** a partire dal 2014 i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 in base a quanto previsto dal c. 708 della Legge di Stabilità 2014, che stabilisce *"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011"*;
 - di **confermare**, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, **l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D** pari allo **0,76%** interamente riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012;
 - di confermare la **detrazione** prevista per **l'abitazione principale** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, pari ad € 200,00;
2. di prevedere ai sensi della legge di stabilità 2017:
 - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1.comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli siti nei territori dei Comuni riportati nella Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I relativa alla "*Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.*" (Pubblicata in G.U. n. 141 del 18-6-1993 - Suppl. Ord. n. 53 come montani o parzialmente montani, e pertanto i terreni agricoli siti nel comune di Mentana non sono più soggetti ad IMU dal 2016;
 - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%), pari quindi al 5,7 per mille;
 - riduzione dell' aliquota Imu sugli **immobili rientranti nella categoria A**, eccetto A1, A8 e A9 e relative pertinenze prevista nel 2015 pari allo **0,6%**, si riduce al 4,6 per mille (limite inferiore stabilito dalla legge e non derogabile dall'Ente)nel caso siano **oggetto di locazioni a canone concordato in base a quanto proposto con DGM nr. 84 del 22.07.2015** fino a concorrenza della somma di € 30.000;00 destinati a copertura dell'agevolazione prevista sia per IMU sia per TASI da stanziare nel redigendo bilancio di previsione;
 - Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");
3. di estendere la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai fini IMU, alle abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un indice ISEE, relativamente all'ultimo anno d'imposta inferiore ad Euro 15.000,00;
 4. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: FAVOREVOLI n. 9 – CONTRARI n. 2 (Petrocchi, Perria)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 19,40 rientra il consigliere Capomagi – presenti in aula n. 12.

Deliberazione n. 13 del 27/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL vice presidente del consiglio
Michela Fioroni

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 04/04/2017 per rimanere 15 giorni consecutivi giusta relazione il Messo comunale.

IL RESPONSABILE

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

.....

ANNOTAZIONI

() Modificata () Confermata () Revocata con deliberazione N. _____ del _____

Mentana, _____

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

.....

.....